



ORDINANZA MUNICIPALE SULL'UTILIZZO E IL FUNZIONAMENTO DELLA
PISTA DEL GHIACCIO

Il Municipio di Melide, richiamati:

- ▶ gli art. 176 e seguenti e 192 della Legge organica comunale (LOC);
- ▶ l'art. 44 del Regolamento di applicazione della LOC;

ordina:

Scopo	Art. 1 La presente ordinanza disciplina l'utilizzo e il funzionamento della pista del ghiaccio pubblica realizzata a tempo determinato sull'area di svago a lago (sedime Lido Comunale), nell'ambito del progetto denominato "MelideICE on the lake 2019".
Norma generale	Art. 2 ¹ L'accesso alla pista del ghiaccio è di principio autorizzato a tutti. ² Durante gli orari d'apertura della pista del ghiaccio l'accesso potrà avvenire unicamente se provvisti degli appositi pattini.
Giorni e orari d'apertura	Art. 3 ¹ La pista del ghiaccio è aperta tutti i giorni dal 23 novembre 2019 al 6 gennaio 2020 compresi, ad eccezione nel caso di cattivo tempo dove la stessa rimarrà chiusa al pubblico. ² Gli orari e i giorni d'apertura in dettaglio saranno resi noti dal Municipio mediante uno specifico calendario.
Noleggio dei pattini e delle foche	Art. 4 ¹ Nelle adiacenze della pista del ghiaccio è previsto uno spazio destinato al noleggio dei pattini e di altre attrezzature. ² Il prezzo per il noleggio di un paio di pattini per adulti o bambini viene così stabilito: a) residenti a Melide e nei Comuni convenzionati CHF 2.- b) altri CHF 5.- ³ Il prezzo per il noleggio delle foche ammonta a CHF 3.- l'una all'ora.
Norme comportamentali	Art. 5 ¹ È espressamente vietato: a) pattinare in modo eccessivamente veloce e disordinato; b) pattinare in senso contrario al normale sistema di circolazione da sinistra a destra; c) entrare in pista sprovvisti dei pattini; d) cedere i pattini noleggiati ad altra persona; e) portare bottiglie di vetro sulla pista o gettarvi qualsiasi oggetto o rifiuto; f) sedersi sulle balaustre o scavalcare per entrare od uscire dalla pista od in altri settori; g) transitare con i pattini calzati nell'area con pavimentazione in cemento, in doghe, in piastrelle, sul prato, così come in ogni area dove è indicato il divieto di accesso con i pattini;



MELIDE

- h) introdurre animali nella pista;
- i) pattinare con bastoni da hockey, salvo espressa autorizzazione rilasciata dal Municipio;
- j) consumare cibi e bevande nello spazio noleggjo pattini.

Responsabilità

Art. 6

Il Comune di Melide declina ogni responsabilità:

- a) per eventuali infortuni derivanti dall'esercizio del pattinaggio o da altre cause;
- b) per gli indumenti od altri oggetti lasciati nell'interno dell'area di pertinenza della pista del ghiaccio;
- c) per eventuali sospensioni dell'uso della pista per cause tecniche o di forza maggiore.

Sanzioni

Art. 7

¹Le violazioni alla presente ordinanza sono punite dal Municipio con la multa dell'importo minimo di CHF 100.- fino al massimo CHF 10'000.-.

²Alla procedura di contravvenzione sono applicabili gli art. 145 e seg. LOC.

Disposizioni finali

Art. 8

Il Comune di Melide si riserva il diritto

- a) di rifiutare l'accesso o di allontanare dalla pista del ghiaccio quelle persone che non ne abbiano diritto, che abbiano tenuto un comportamento scorretto o turbato l'ordine;
- b) di far sgomberare la pista quando lo ritenga necessario, dandone avviso per mezzo del responsabile incaricato.

Entrata in vigore e durata

Art. 9

La presente Ordinanza entra in vigore alla scadenza del periodo di esposizione agli albi comunali, riservati eventuali ricorsi ai sensi dell'art. 208 LOC.

Per il Municipio:

Il Sindaco
Angelo Geninazzi



Il Segretario agg.
Gianluca Balò

